COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

108.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3670-*ter*) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4, 22

PAG.

AVELLONE GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* ... 4, 21, 22

BAGHINO CESCO GIULIO 4, 21

BECCHETTI ITALO 4, 20, 22

LUCCHESI PINO, *Relatore* 4, 21

REINA GIUSEPPE 23

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Manna è sostituito dall'onorevole Muscardini.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3670-*ter*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole, a condizione che l'articolo 36 sia così sostituito:

"1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 4.765 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1987 nonché in lire 3.935 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 142,5 milioni per l'anno 1987 e in lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione nella misura di lire 1.000, 230, 1.500, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 103, 118, 132, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987 e nella misura di lire 740, 160, 1.000, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 103, 118, 132, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione nella misura di lire 2,5 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 101 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987 e nella misura di lire 140 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 196 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dal comma 2 non possono superare, nel triennio 1987-1989, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1987 depurati

delle riduzioni di cui al comma 2 e aumentati del tasso di inflazione programmato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" ».

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione si svolgerà assumendo come base il testo già elaborato dalla Commissione in sede referente.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Lucchesi ha facoltà di svolgere la relazione.

PINO LUCCHESI, *Relatore.* È noto a tutti l'*iter* abbastanza complesso e travagliato di questo disegno di legge, il quale, tuttavia, è giunto – almeno così auspico – alla dirittura finale dopo lo stralcio, dal testo già elaborato dalla nostra Commissione in sede referente, della disposizione recante una norma di delegazione al Governo per l'unificazione degli ordinamenti UP e ULA, ora oggetto del disegno di legge n. 3670-*bis*. La Commissione chiese anche ed ottenne il trasferimento in sede legislativa della rimanente parte del provvedimento, sulla quale deve ora appunto deliberare.

Il parere espresso dalla V Commissione bilancio, di cui il presidente ha dato poc'anzi lettura, è vincolante; come conseguenza della condizione posta, occorre sostituire al primo comma dell'articolo 30 le parole: « anno finanziario 1986 » con le seguenti: « anno finanziario 1987 », nonché l'intero articolo 36 recante la norma di copertura. Opportuno è poi un ulteriore emendamento all'articolo 24, nel senso di adeguare la rubrica al contenuto dell'articolo, usando la dizione: « Trasporti postali ».

A giudizio del relatore, con il recepimento della condizione posta dalla V Commissione bilancio e l'accoglimento degli emendamenti testé indicati, si potrebbe procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge in esame.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Condivido le modificazioni preannunciate dal relatore; informo, inoltre, che il Governo intende presentare un emendamento volto a sopprimere l'articolo 35.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ITALO BECCHETTI. Preannuncio la presentazione di un articolo aggiuntivo all'articolo 36, concernente, tra l'altro, anche il problema dei medici fiduciari di cui si è discusso in sede referente.

CESCO GIULIO BAGHINO. Avverto l'esigenza di prendere visione del parere espresso dalla V Commissione bilancio, perché la lettura che ne ha fatto il presidente non mi permette un'attenta valutazione dello stesso. Spetta alla Commissione accettare o respingere la condizione posta, e pertanto si rende necessaria una breve pausa di riflessione. Tra l'altro, va rilevato che la modifica della rubrica dell'articolo 24 incide anche sulle disposizioni di cui all'articolo stesso perché, evidentemente, le si vuole estendere ad altre modalità di trasporto.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione quattro mesi or sono ed è stato oggetto di discussione in numerose sedute. Qualora pertanto si ritenesse di non poter procedere immediatamente; proporrei alla Commissione di riunirsi nell'intervallo tra le due sedute dell'Assemblea, valutando che l'esigenza di riflessione emersa possa essere soddisfatta attraverso una breve sospensione della seduta della Commissione.

CESCO GIULIO BAGHINO. Sta bene, signor presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che i nostri lavori riprenderanno al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 13,30.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo hanno dichiarato di rinunciare alle repliche, passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che, in seguito allo stralcio dell'articolo 21, la numerazione relativa agli articoli stessi sarà corretta in sede di coordinamento formale del testo.

Poiché agli articoli da 1 a 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

ART. 1.

(Reclutamento).

1. L'articolo 12 ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

2. Il termine del 31 dicembre 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è prorogato al 31 dicembre 1988. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, è in facoltà dell'amministrazione attingere all'altra per la copertura dei posti disponibili.

3. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797: uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

4. Ai posti riservati dalla legge fino al 31 dicembre 1988 ai precari devono essere assegnati ai precari medesimi, anche dopo tale data, attingendo dalle graduatorie dei concorsi banditi entro tale data.

5. Fino al 31 dicembre 1988 il personale straordinario da assumere per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nelle categorie IV e V, deve essere attinto dalle graduatorie dei concorsi riservati ai precari, seguendo l'ordine di graduatoria.

6. Fino all'approvazione delle anzidette graduatorie, ovvero in caso di esaurimento delle medesime, il personale straordinario da assumere per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nelle categorie IV e V, deve essere attinto dalle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati o, in caso di esaurimento di tali graduatorie, dagli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

7. Dal 1° gennaio 1989 il personale straordinario è attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, già espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si fa più luogo a concorsi per sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonché coloro che vi saranno espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservando il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea, entrambe da conferirsi secondo le modalità

previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale n. 4586 del 1° settembre 1982.

9. Il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, anche se scadute, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, è da considerarsi sospeso durante la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ad analoghe norme successive.

(È approvato).

ART. 2.

(Passaggi di categoria per mansioni superiori).

1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, ed all'articolo 1 della presente legge, la percentuale dei posti da riservare nei concorsi pubblici di accesso:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, alle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi nazionali per titoli professionali, ai quali possono partecipare, in dipendenza delle mansioni effettivamente svolte;

c) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli operatori di esercizio delle telecomunicazioni, gli operatori specializzati di esercizio e gli operatori specializzati di officina;

d) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gli operatori di esercizio e gli operatori tecnici, gli operatori specializzati di esercizio, i quali abbiano svolto, fino al 31 dicembre 1984 ed almeno per un anno continuativo, le mansioni proprie di categorie superiori, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101. La disposizione ha effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.

1-*bis*. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, il titolo di studio prescritto può essere sostituito con speciali abilitazioni rilasciate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici a seguito di appositi corsi.

2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica alla percentuale di posti di operatore specializzato di esercizio, contingente degli uffici locali, riservata al personale interno, la quale, sino all'esaurimento delle graduatorie previste dal medesimo comma, è conferibile esclusivamente agli operatori di esercizio del contingente predetto.

3. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale o zonale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

4. Coloro che non raggiungono la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

5. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita per il concorso bandito dall'azienda e per il contingente cui inerisco no direttamente le mansioni svolte.

6. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

7. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la Commissione paritetica di cui all'articolo 1

della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

8. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.

(È approvato).

ART. 3.

(Riduzione di anzianità per passaggi di categoria).

1. Ai fini dell'accesso alle qualifiche di vice dirigente, appartenenti all'VIII categoria, l'anzianità minima richiesta nelle corrispondenti qualifiche di consigliere è fissata in un anno.

(È approvato).

ART. 3-*bis*.

(Accesso alla dirigenza).

1. L'accesso ai posti di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, disponibili al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984 eccetto quelli già attribuiti, avviene mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, riservato ai funzionari delle rispettive aziende.

2. Il corso ha la durata di mesi sei e si conclude con una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed un colloquio vertenti sulle materie oggetto d'insegnamento.

3. La nomina a primo dirigente è fatta secondo l'ordine delle graduatorie formate in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame e decorre dal 1° gennaio 1985.

4. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al corso ed ammessi direttamente alle prove di cui al comma 2, i funzionari che, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno sei mesi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

6. Le norme di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

ART. 3-*ter*.

(Funzioni superiori).

1. Nel primo comma dell'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, le parole: « della categoria immediatamente superiore » sono sosttuite dalle seguenti: « di categoria superiore ».

(È approvato).

ART. 4.

(Fascicolo personale e stato matricolare).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiego, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalità.

(È approvato).

ART. 5.

(Orario di lavoro).

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale è stabilita in 36 ore. L'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato.

(È approvato).

ART. 6.

(Applicazione dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101).

1. Al personale di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, sino al 31 dicembre 1980, il trattamento economico della rispettiva categoria immediatamente inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge.

2. Al personale di cui alla prima parte della lettera *c)*, del primo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.

3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del penultimo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per « maturato economico » realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorché inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, è attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede è riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.

(È approvato).

ART. 7.

(Valutazione del servizio militare).

1. Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, sempreché non abbia dato luogo a pensione ordinaria, è riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'amministrazione, per intero relativamente ai primi 12 anni e per metà relativamente al periodo eventualmente eccedente.

(È approvato).

ART. 8.

(Competenze accessorie).

1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 ed ai commi secondo e terzo dell'articolo 12 dell'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale postelegrafonico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale o con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede con le normali disponibilità di bilancio.

(È approvato).

ART. 9.

(Limiti del lavoro straordinario).

1. È ratificata l'autorizzazione, concessa dalle aziende postelegrafoniche negli anni 1981 e 1982, per il superamento dei limiti individuali annuali di lavoro straordinario previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

(È approvato).

ART. 10.

(Cumulo indennità).

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui

agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

(È approvato).

ART. 11.

(Consegna telegrammi ed espressi).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sia la resa dei fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici principali e in quelli locali, sia i limiti della zona di recapito normale, oltre la quale il fattorino ha diritto ad uno specifico compenso.

2. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalità di corresponsione del compenso, di cui al comma 1, nonché i criteri per il calcolo degli oggetti allo stesso destinatario.

(È approvato).

ART. 12.

(Indennità per l'uso di motomezzo di proprietà del dipendente).

1. La misura dell'indennità di motomezzo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, come modificati dall'articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è determinata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo.

(È approvato).

ART. 13.

(Indennità di motoveicolo di proprietà dell'Amministrazione PT).

1. Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie e/o iscritte, può essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, la conduzione di motoveicoli di proprietà dell'amministrazione, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. Il personale sopraindicato ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennità di cui all'articolo 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nonché ad una indennità per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo.

3. Tale ultima indennità è stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere.

4. La predetta indennità non è frazionabile.

5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 14.

(Servizi viaggiatori).

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggeri ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza al termine della medesima prestazione al rientro nello stesso ufficio – ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza – una indennità oraria nelle seguenti misure:

a) direttori di treni postali e capiturno lire 1.560;

b) rimanente personale lire 1.440.

2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennità oraria secondo l'aliquota stabilita nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

3. Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.

4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonché in servizio di messaggero che si rechi in territorio estero, ed ivi sosti per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennità di cui al primo comma è corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

6. Al personale di cui al presente articolo è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità di cui al primo comma ».

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure della indennità per i servizi viaggianti possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

3. Durante le soste fuori sede il personale, di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete eslusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.

(È approvato).

ART. 15.

(Rimborso tassa per patente di guida).

1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, dal personale addetto alla guida di veicoli di proprietà dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, è determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.

(È approvato).

ART. 16.

(Abbonamenti a trasporti urbani).

1. La lettera *e)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, è sostituita dalla seguente:

« *e)* stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi; ».

(È approvato).

ART. 17.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1981, n. 797).

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381 ».

2. L'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. – *(Indennità al personale degli uffici itineranti).* — Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti ».

3. La norma contenuta nell'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, e dall'articolo 17 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale è ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purché distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo.

4. Per uffici postali itineranti devono intendersi gli uffici operanti su automezzi dell'Amministrazione in più località durante la stessa settimana, in sostituzione di uffici soppressi o di uffici che l'Amministrazione non ritenga di istituire.

5. Gli uffici, di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono gli uffici principali e locali postelegrafonici ed i posti di accettazione telefonica al pubblico presso gli aeroporti, gli uffici principali radio e le stazioni telefoniche nonché gli uffici locali coesistenti con gli uffici di cui al primo comma dello stesso articolo 35.

(È approvato).

ART. 18.

(Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere, a titolo di speciale erogazione per l'interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, un compenso *una tantum* di lire 15.000 nette al personale appartenente alle soppresse carriere esecutive e di concetto in servizio nel-

l'anno 1979 presso le casse provinciali e gli uffici principali abilitati ai servizi a danaro.

(È approvato).

ART. 19.

(Personale comandato o fuori ruolo).

1. L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *(Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici).* — 1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico, presso cui detto personale va a prestare servizio, che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale dei prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito dalla legge 10 agosto 1974, n. 353, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 20.

(Appalto di servizi postali).

1. Il divieto di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non si applica ai contratti con i quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni affida in appalto i servizi di raccolta della corrispondenza, di trasporto e consegna di dispacci postali e di recapito dei pacchi.

(È approvato).

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE

ART. 22.

(Organizzazione degli uffici).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, hanno effetto fino alla data del 31 dicembre 1987.

(È approvato).

ART. 23.

(Trattamento di missione).

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della Commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della Commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato per qualifica di dirigente generale, se più favorevole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI

ART. 24.

(Trasporti postali automobilistici).

1. I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000.

2. Allo stesso articolo 74 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ».

3. Il terzo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale ».

4. Allo stesso articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l'amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati ».

5. Il secondo comma dell'articolo 132 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tranvie a trazione meccanica, modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 430, è così sostituito:

« Lo stesso obbligo hanno per i pacchi postali mediante corrispettivo di lire 190 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi, di lire 220 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15 e di lire 260 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20. Tali corrispettivi possono essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti ».

6. Allo stesso articolo 132, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riconosca che il concessionario o l'esercente non è in grado di assicurare il trasporto e lo scambio degli effetti postali, l'amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei predetti servizi ».

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 50 milioni per ciascuna degli esercizi 1987, 1988 e 1989, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 344 del bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo esercizio 1987 e successivi.

8. L'ammontare del canone annuo di cui all'articolo 9 della legge 4 agosto 1984, n. 467, già fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro con decreto 5 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1985, è maggiorato in misura percentuale doppia delle variazioni che saranno apportate dopo l'entrata in vigore della presente legge alle tariffe per il servizio di

trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica dell'articolo 24 con la seguente: (Trasporti postali).

24. 1 IL RELATORE.

Pongo in votazione l'emendamento 24. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 24-*bis* a 29 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24-*bis*.

(Assorbimento appalti postali).

1. I titolari ed i dipendenti delle ditte appaltatrici dei servizi di trasporto urbano e di scambio degli effetti postali operanti nelle sedi di cui all'elenco allegato alla presente legge, che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assume in gestione diretta in un quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, con le modalità e i criteri indicati nei commi seguenti, nella IV categoria del personale dell'esercizio dell'Amministrazione medesima.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 viene effettuato mediante concorsi compartimentali, per titoli e per esami, da indirsi – annualmente e per un quinquennio – con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per le qualifiche di seguito elencate:

a) operatore dei trasporti per il personale svolgente mansioni di conducente, meccanico, garagista o trattorista;

b) operatore di esercizio per il personale di cui al punto *a)* nonché per il personale svolgente mansioni di scambista o di portapacchi.

3. I due concorsi sono indetti per un numero complessivo di posti pari a quello delle unità applicate, alla data del 1° luglio 1986, fatti salvi i contratti di appalto stipulati successivamente fino al 1° dicembre 1986 ai servizi da assumere, nell'anno, in gestione diretta secondo il programma fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

4. A ciascun concorso è ammesso il personale delle sole ditte appaltatrici operanti nella circoscrizione compartimentale cui il concorso stesso si riferisce, purché in servizio presso le ditte medesime, con rapporto stabile di lavoro, alle date indicate nel comma 3. I posti eventualmente non coperti mediante il concorso per operatore dei trasporti sono portati in aumento, nello stesso ambito compartimentale, al concorso per operatore di esercizio. L'inquadramento dei vincitori dei concorsi decorre dalla data del relativo decreto.

5. Con lo stesso decreto che dispone l'inquadramento, e con la medesima decorrenza, sono portati in aumento, nelle dotazioni organiche del personale di cui al comma 2, tanti posti quante sono le unità inquadrate, da assorbirsi nel successivo adeguamento automatico degli organici previsto dagli articoli 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

6. Il personale inquadrato in base alle norme del presente articolo non può conseguire per cinque anni trasferimenti a domanda per sede compartimentale diversa da quella per la quale ha concorso.

7. Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso della licenza elementare, integrato, per il concorso ad operatore dei trasporti, dal possesso della patente di guida di categoria *C*. Si prescinde dal limite massimo di età.

8. I titoli da valutare nei concorsi ed i relativi programmi di esame sono deter-

minati con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al comma 2.

9. L'Amministrazione stessa procede, nei confronti dei vincitori, all'accertamento medico-legale della idoneità fisica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie dei due profili professionali. Il relativo giudizio è inappellabile.

10. Qualora l'assunzione dei servizi in gestione diretta avvenga prima dell'espletamento dei concorsi per l'inquadramento del personale interessato, il personale stesso è retribuito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con il trattamento previsto per il personale straordinario di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376; il personale medesimo cessa da ogni rapporto con l'Amministrazione qualora non consegua l'inquadramento in ruolo.

11. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla provincia di Bolzano, compatibilmente con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e valutato in lire 3.400 milioni per l'anno 1987, in lire 11.300 milioni per l'anno 1988, in lire 15.800 milioni per l'anno 1989, in lire 26.700 milioni per l'anno 1990 e in lire 29.300 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 344 e n. 347 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura, rispettivamente, di lire 400 milioni e lire 3.000 milioni per l'anno 1987, di lire 4.500 milioni e lire 6.800 milioni per l'anno 1988, di lire 4.500 milioni e lire 11.300 milioni per l'anno 1989, di lire 8.550 milioni e lire 18.200 milioni per l'anno 1990 e di lire 9.000 milioni e lire 20.300 milioni per l'anno 1991.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 25.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

1. Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad esso affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'articolo 96 in quanto compatibili ».

(È approvato).

ART. 26.

(Lavori e forniture di lieve entità).

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma è elevato a lire 4.500.000.

(È approvato).

ART. 27.

(Deposito di somme sequestrate).

1. Il settimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è sostituito dal seguente:

« Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità ».

(È approvato).

ART. 28.

(Pagamenti in valuta estera).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, nel testo modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639, non si applicano nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni limitatamente ai pagamenti di valuta estera derivanti dalle operazioni di contabilizzazione effettuate in sede *clearing* CEPT.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i pagamenti di cui al comma precedente, emette ordinativi diretti all'Ufficio italiano dei cambi sui fondi messi a disposizione dalla cassa vaglia.

3. La cassa vaglia viene successivamente reintegrata delle somme anticipate mediante prelievo degli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.

4. Restano fermi, in quanto compatibili, gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

(È approvato).

ART. 29.

(Filatelia).

1. Gli oggetti contenenti carte valori postali inviati dal competente ufficio agli abbonati al servizio filatelico sono considerati come corrispondenza epistolare e gravati della sola affrancatura ordinaria, ancorché spediti in raccomandazione o in assicurazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Contributi ad enti ed istituti).

1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1986, a lire 200 milioni.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 30, primo comma, penultima riga, sostituire le parole: anno finanziario 1986 *con le parole:* anno finanziario 1987.

30. 1.

IL RELATORE.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 31 a 34 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI E NORME PREVIDENZIALI

ART. 31.

(Attività sociali ed assistenziali).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono consentire l'istituzione, da parte di cooperative di lavoratori postelegrafonici, di spacci di generi di consumo a finalità aziendali presso i propri uffici e stabilimenti ubicati nei capoluoghi di provincia.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è inserito il seguente:

« Il decreto di cui al precedente comma può prevedere la possibilità per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte ».

3. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è sostituito dal seguente:

« Alla gestione delle mense, dei servizi sostitutivi di refezione, dei bar e dei dormitori nonché delle case-albergo e degli eventuali servizi e/o bar ad esse annessi, sentite le organizzazioni sindacali nazionali a carattere unitario maggiormente rappresentative, provvede l'Istituto postelegrafonici direttamente o mediante concessione dei servizi in appalto ».

4. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, deve essere interpretato nel senso che il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, può essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.

5. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per la gestione di mense nelle case-albergo e per l'applicazione di convenzioni a prezzi-pasto superiori quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali.

6. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per l'attrezzatura di bar, istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle aziende medesime e per l'attuazione di servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale.

(È approvato).

ART. 32.

(Ritenute per canoni).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli alloggi di proprietà dell'Istituto postelegrafonici e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ceduti in affitto a dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione e dell'Azienda, sono autorizzate a riscuotere i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni.

2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

(È approvato).

ART. 33.

(Ritenute per quote assicurative e associative).

1. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, introdotto dall'articolo 44 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dai seguenti:

« Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del dopolavoro postelegrafonico, nonché quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministra-

zione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle Aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma.

Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rinunciare ad eventuali crediti per le ritenute praticate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 34.

(Valutazioni del servizio fuori ruolo e pensione ripartita).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o a fondi sostitutivi.

2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.

3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni saranno regolati a norma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, tranne che per gli immobili non destinati ad usi e servizi di pubblico interesse.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è dovuta nella misura fissata dall'articolo 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli esercizi decorsi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 35.

35. 1.

GOVERNO.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 35, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 35 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(Onere).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 4.765 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1987 nonché in lire 3.935

milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 142,5 milioni per l'anno 1987 e in lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione nella misura di lire 1.000, 230, 1.500, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 103, 118, 132, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987 e nella misura di lire 740, 160, 1.000, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 103, 118, 132, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione nella misura di lire 2,5 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 101 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987 e nella misura di lire 140 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 196 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento interamente sostitutivo:

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

ART. 36.

(Onere).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 4.765 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1987 nonché in lire 3.935 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 142,5 milioni per l'anno 1987 e in lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione nella misura di lire 1.000, 230, 1.500, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 103, 118, 132, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987 e nella misura di lire 740, 160, 1.000, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 103, 118, 132, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione nella misura di lire 2,5 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 101 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987 e nella misura di lire 140 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 196 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dal comma 2 non possono superare, nel triennio 1987-1989, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1987 depurati delle riduzioni di cui al comma 2 e aumentati del tasso di inflazione programmato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36. 1.

IL RELATORE.

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. – *(Visite fiscali e posti di pronta assistenza medica)*. — 1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono per il periodo 1987-1989 avvalersi ancora di medici fiduciari, scelti nell'ambito dei liberi professionisti dai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, per gli accertamenti ed i controlli medico-legali, esclusi quelli riguardanti il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio o della pensione privilegiata, sulle malattie e sulla idoneità fisica dei propri dipendenti e degli assumendi in ruolo o a titolo precario.

2. Nell'ambito degli uffici aventi un numero di dipendenti superiore a 1.000, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono mantenere, sempre per il periodo suddetto, posti di pronta assistenza medica, presidiati dai medici fiduciari, qualora le aziende interessate non ritengano di rivolgersi, per tali esigenze, alle unità sanitarie locali.

3. Gli onorari da corrispondere ai medici fiduciari, per ciascuna prestazione professionale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'Ordine nazionale dei medici ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

4. Le Aziende delle poste e delle telecomunciazioni ancora per il periodo in esame possono avvalersi, per l'espletamento degli accertamenti psico-tecnici previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e di altri particolari accertamenti che si rendessero necessari, oltre che delle unità sanitarie locali, anche di altri enti ed organismi sanitari pubblici specializzati.

5. La copertura degli oneri relativi è prevista dai capitoli 192 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e 194 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del bilancio dello Stato per l'anno 1987.

36. 01.

BECCHETTI.

ITALO BECCHETTI. L'articolo aggiuntivo è il risultato della discussione svoltasi durante l'esame del provvedimento e prevede esclusivamente la proroga per altri due anni del mantenimento in servizio dei medici fiduciari, secondo quanto avviene presso molti altri enti pubblici. Esso risponde all'obiezione sollevata in materia di copertura finanziaria e fa riferimento ai capitoli di bilancio del Ministero delle poste. Quanto alla seconda obiezione, relativa all'incoerenza rispetto alla riforma sanitaria – a parte la posizione politica di chi da un lato contesta l'insufficienza della riforma e dall'altro se ne avvale per sostenere la propria posizione contraria all'emendamento – nel corso della discussione è stato chiarito che non si richiede una deroga alla legge n. 833; in realtà, si attende che l'amministrazione delle poste verifichi presso le USL la possibilità di trasferire questi servizi, ed il personale relativo, alle dipendenze del Ministero delle poste. Dalle prime indicazioni – che tuttavia provengono da fonte sindacale – sembra che tale possibilità di trasferimenti, per le difficoltà in cui versano le USL, non esista; sarebbe, pertanto, interesse comune mantenere provvisoriamente il servizio, demandando alla trattativa sindacale tempi e modalità di trasferimento o di diversa utilizzazione del personale.

Il mancato accoglimento dell'articolo aggiuntivo da me presentato produrrebbe effetti di carattere negativo, rispetto ai quali la necessità di approvare con urgenza il provvedimento non sembra una motivazione sufficiente. Mi riferisco agli effetti negativi che si ripercuoterebbero sulla situazione di moltissimi qualificati lavoratori che attualmente hanno come fonte prevalente di reddito il compenso professionale che ricevono dall'ente per l'attività medica, svolta da decenni. Ri-

cordo, altresì, che si parla di un servizio che non rappresenta un privilegio dell'amministrazione delle poste, essendo diffuso in molti altri enti pubblici; un servizio che le USL non sarebbero in grado di assolvere al momento. Va comunque considerata l'ipotesi del trasferimento di questo servizio qualora si addivenga alla conclusione che è opportuno modificare le competenze. Altrimenti si creerebbero danni notevoli per il personale, che verrebbe licenziato da un momento all'altro. Del resto, ricordo che già sono pervenuti i telegrammi del Ministero delle poste e di centinaia di persone che svolgono tale attività, e questo in un momento in cui sappiamo quanto costi un posto di lavoro! Per queste ragioni insisto sull'articolo aggiuntivo, pregando il Governo, per le considerazioni poc'anzi espresse, di valutarlo con la massima attenzione. Ricordo, altresì, che l'articolo aggiuntivo diverge, per alcuni punti, da un analogo articolo aggiuntivo già presentato durante l'esame del disegno di legge n. 3670 in sede referente; quest'ultimo prevedeva una proroga di tre anni, durante i quali per l'amministrazione delle poste era prevista la possibilità di procedere ad altre assunzioni di medici fiduciari. L'articolo aggiuntivo che ho presentato quest'oggi prevede invece che la proroga si abbia soltanto per un periodo di due anni. In secondo luogo, non prevede la possibilità di ulteriori assunzioni né dell'istituzione di altri servizi; inoltre, indica la copertura finanziaria – questa è una delle obiezioni emerse dalla discussione in Commissione – per quanto riguarda questo personale, nel capitolo di bilancio relativo alle poste e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, essendo gli enti pubblici interessati al problema.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Il problema è aperto da molto tempo: ricordo che un articolo aggiuntivo di questa natura fu proposto dal collega Becchetti in altra occasione. Esso, sostanzialmente, non aveva trovato né spazio né possibilità di accoglimento in presenza di una dichiarazione, più volte resa dal ministro delle poste, dello stesso tenore di quella riferita dal sottosegretario Avellone poc'anzi. Pur riconoscendo fino in fondo lo spirito con cui l'onorevole Becchetti ha reiterato a più riprese il suo emendamento, sinceramente non mi pare che esistano le condizioni di fondo per l'accoglimento di tale proposta di modifica.

Del resto, poiché in questi giorni si è aperta una nuova trattativa fra le parti, la materia presumibilmente potrà essere oggetto di discussione in quella sede. Pertanto, prego il collega Becchetti di ritirare l'articolo aggiuntivo: egli ha condotto una battaglia giusta ed impostata seriamente, ma siamo in presenza di una situazione stabile, che non presenta alcuna modificazione.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Debbo premettere che, da alcuni giorni, presso il dipartimento della funzione pubblica è iniziata la trattativa con le organizzazioni sindacali per il contratto 1985-1986: la materia in esame, a mio avviso, può costituire oggetto di contrattazione con i sindacati.

Informo – e motivo nel contempo il parere negativo del Governo sull'articolo aggiuntivo Becchetti 36. 01 – che, al riguardo, esiste una disposizione tassativa della Presidenza del Consiglio: quest'organo ha riaffermato proprio di recente, in modo inequivocabile, le competenze delle USL in questo settore. Aggiungo che l'associazione dei medici delle unità sanitarie locali ed alcuni consigli regionali hanno diffidato l'amministrazione delle poste dal continuare nell'utilizzo dei medici fiduciari: pertanto, si è reso necessario completare, da parte dell'amministrazione stessa, l'attuazione della riforma in riferimento alla legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 36. 1 del relatore.

CESCO GIULIO BAGHINO. Esprimo il consenso del MSI-destra nazionale sulla sostanza dell'articolo aggiuntivo Becchetti 36. 01. Tuttavia, poiché è stata fatta pre-

sente la necessità di approvare in sede legislativa questo progetto di legge, che è al nostro esame da sei mesi, ho la preoccupazione che l'emendamento di cui trattasi debba essere sottoposto alle Commissioni I e V per il parere e che, pertanto, ciò rallenti l'*iter* legislativo. Quindi, suggerirei di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che, se approvato dalla Commissione, dovrebbe senz'altro essere attuato dal Governo.

PRESIDENTE. A sostegno delle osservazioni svolte testé dall'onorevole Baghino, faccio presente che l'articolo aggiuntivo Becchetti 36. 01 potrebbe essere approvato solo in linea di principio, per essere poi sottoposto, per il parere, alla I Commissione, e forse anche alla V Commissione, perché esiste un profilo di ordine costituzionale relativamente all'inquadramento dei medici nel nuovo sistema sanitario.

ITALO BECCHETTI. Vorrei sapere se esista un'iniziativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni volta a sospendere immediatamente tutte le funzioni sanitarie assolte all'interno degli enti pubblici o se il dicastero si sia limitato, inviando subito un telegramma, a fare « il primo della classe ».

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Ci siamo adeguati ad un parere rigido espresso dal Consiglio di Stato e ad una circolare, altrettanto rigorosa, emanata dalla Presidenza del Consiglio. Quindi, non abbiamo fatto i « primi della classe », ma ci siamo comportati in maniera conforme ai documenti citati, che contengono pareri per noi vincolanti.

PRESIDENTE. Onorevole Becchetti, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo ?

ITALO BECCHETTI. Le argomentazioni del Governo mi confortano nel mantenere l'articolo aggiuntivo, in quanto non comprendo per quale motivo debbano essere anticipate, in Commissione, trattative che sono in corso con le organizzazioni sindacali. L'emendamento in esame non muta la situazione, ma la conferma, in attesa che le trattative tra il Governo ed i sindacati definiscano la materia.

In secondo luogo, vorrei osservare che alcune unità sanitarie locali hanno intimato al Governo di fornire notizie più precise. Evidentemente, fra queste strutture, alcune sono bene organizzate, altre si trovano in grande difficoltà: le notizie in mio possesso sono di parte sindacale e, quindi, possono esere parziali: può darsi che le unità sanitarie locali facenti capo ai sindacati siano quelle in difficoltà, mentre le USL che fanno capo al Governo siano le altre. Nella trattativa fra le parti, ognuno svolge il proprio ruolo, lo comprendo: ma, se non erro, questa considerazione va a favore dell'articolo aggiuntivo da me presentato che, pertanto, mantengo, pregando il Governo di riflettere su questo aspetto della questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emandamento 36. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 36.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Becchetti 36. 01, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Poiché al successivo articolo 36-*bis* non sono stati presentati emandamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 36-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

Gli onorevoli Reina e Barbalace hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione della Camera,

premesso che a norma dell'articolo 35 della legge n. 797 del 1981 al personale dell'Amministrazione delle poste in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e dei pacchi, compete l'indennità giornaliera nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, a condizione che si tratti di uffici situati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare;

premesso che negli uffici che hanno titolo alla corresponsione dell'indennità sopraddetta sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste a norma dell'anzidetto articolo 35;

premesso che allo stato il diritto alla indennità è subordinato alla distanza degli uffici dal centro abitato;

ritenuto che esistono casi in cui gli uffici sono posti fuori dal centro urbano in località non servita da servizi pubblici di collegamento;

impegna il Governo:

a riesaminare l'attuale normativa statuente la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 35 della legge n. 797 del 1981 al personale che presti la propria opera presso uffici ubicati in località poste fuori del centro urbano e non servite da servizio di trasporti pubblici ».

0/3670-*ter*/1/10.

GIUSEPPE REINA. L'articolo 35 della legge n. 797 del 1981 prevede, per alcune fasce di personale dell'amministrazione delle poste, un'indennità di trasporto allorché tale personale presti servizio in uffici situati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare. Allo stato, le modalità di corresponsione di questa indennità sono stabilite con decreto ministeriale, il quale tiene conto della distanza chilometrica. Poiché in alcuni casi gli uffici sono collocati fuori dal centro urbano e non sono serviti da mezzi pubblici, i dipendenti sono costretti ad utilizzare mezzi propri ma, con riferimento alla distanza chilometrica, non sono ammessi alla corresponsione dell'indennità. L'ordine del giorno tende, pertanto, a coprire tale lacuna, invitando il Governo a riesaminare l'attuale normativa tenendo conto delle esigenze del personale che presti la propria opera presso uffici situati fuori dal centro urbano e non serviti da mezzi di trasporto pubblici.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* A nome del Governo, accetto l'ordine del giorno e l'impegno a riesaminare l'attuale normativa in funzione della problematica prospettata.

PRESIDENTE. Chiedo in caso di approvazione di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assisten-

ziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (3670-*ter*):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Baghino, Barbalace, Becchetti, Bernardi Guido, Cannelonga, Cominato, Fagni, Gradi, Grottola, La Penna, Lucchesi, Manca Nicola, Muscardini, Pernice, Proietti, Quieti, Reina, Riccardi, Ridi, Ronzani, Rossino, Savio, Stegagnini.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO